



COMUNE di TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

Via Marconi 37 - 27020 Travacò Siccomario - PV
tel.: 0382482003-482230 • Fax: 0382482303

AREA TECNICA

REGOLAMENTO DI ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEGLI ORTI URBANI

ARTICOLO 1

Principi generali

1. Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale o nella sua disponibilità, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, che vengono messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire obiettivi plurimi:
 - favorire attività all'aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura e dandole nel contempo, l'opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo;
 - contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio; favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
 - promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell'infanzia;
 - orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc...) maggiormente rispettose dell'ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola;
 - promuovere la cultura dell'alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche;
 - consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni; consentire un'integrazione al reddito per le famiglie indigenti.
2. I lotti di terreno destinati ad orti, di superficie variabile convenzionalmente tra i 45 mq. e i 50 mq., vengono assegnati ai cittadini interessati che ne facciano domanda, in possesso di specifici requisiti stabiliti dal presente regolamento.
3. In nessun caso l'assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.

ARTICOLO 2

Individuazione delle aree ortive

1. La Giunta Comunale, sulla base delle previsioni o delle compatibilità di P.G.T., individua, reperisce e attribuisce uno specifico toponimo alle aree destinate ad orti urbani, ai fini della assegnazione ai cittadini interessati, da parte degli Uffici comunali che provvedono alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco delle aree e dei lotti disponibili, assegnati e non.

2. Potranno essere individuate nuove aree, compatibilmente alla natura non edificatoria, temporanea e collettiva degli orti urbani, idonee allo svolgimento delle attività di cui all'art.1, autorizzate a tale fine con specifico atto di Giunta Comunale.

ARTICOLO 3 **Assegnazione dei lotti**

1. L'assegnazione dei lotti di area ortiva è effettuata con le seguenti modalità: l'Ufficio Tecnico Comunale, sulla scorta dei criteri prestabiliti dall'Amministrazione Comunale, predispone un apposito bando o avviso da pubblicarsi all'albo pretorio del Comune; l'Ufficio provvede a registrare le domande pervenute; esegue l'istruttoria e richiede la documentazione; l'Ufficio redige la graduatoria. e la approva, predisponendo apposita determinazione.
2. Le domande devono essere redatte su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Tecnico e reso comunque disponibile sul sito Internet del Comune e devono essere corredate di copia di un documento di identità valido, di attestazione ISEE relativa al nucleo familiare e di un'auto certificazione in cui i richiedenti dichiarino:
 - i propri dati anagrafici;
 - la residenza;
 - di non avere nella propria disponibilità, a titolo di proprietà od altro diritto reale, nel territorio di Travacò Siccomario o di altro comune del circondario, un appezzamento di terreno superiore a mq. 50, sul quale poter esercitare attività orticola;
 - il consenso al trattamento dei dati personali.
 - ogni altra documentazione che comprovi il possesso di eventuali titoli di precedenza, o autocertificazione degli stessi come da art. 4.
3. I lotti saranno assegnati secondo la graduatoria predisposta come da Art. 4, indipendentemente dalla localizzazione dei lotti disponibili.
In considerazione della particolare struttura del territorio di Travacò Siccomario i cittadini assegnatari di un lotto localizzato in una frazione diversa da quella di residenza potranno, nel caso che successivamente all'assegnazione si rendano disponibili lotti in quella frazione, esercitare un diritto di prelazione e modificare l'assegnazione precedente. Il lotto rilasciato sarà disponibile per una nuova assegnazione. In ogni caso la modifica dell'assegnazione dovrà avvenire alla fine della stagione di maturazione dei frutti, non oltre il 30 settembre successivo.
4. In caso di non accettazione del lotto assegnato, qualora il lotto assegnato sia localizzato nella frazione di residenza, il richiedente sarà reinserito in graduatoria all'ultimo posto. In caso contrario manterrà la sua posizione.
5. Gli orti sono assegnati agli aventi diritto in uso gratuito. Il Comune potrà richiedere agli assegnatari un contributo per la manutenzione delle aree comuni con le modalità stabilite all' art. 6 del presente regolamento.
6. Ogni assegnatario deve sottoscrivere apposita concessione che riporta in estratto le norme contenute nel presente regolamento.
7. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rientrare in possesso dell'appezzamento assegnato in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze di pubblica utilità, dandone preavviso di tre mesi all'assegnatario.
8. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile o penale per danni o

incidenti a persone e cose che dovessero derivare dalla gestione e coltivazione degli orti di cui trattasi.

ARTICOLO 4

Aventi diritto e formazione della graduatoria

1. Hanno diritto all'assegnazione degli orti i cittadini residenti nel Comune di Travacò Siccomario che siano in grado di provvedere direttamente, anche con l'aiuto di un componente del proprio nucleo familiare, alla coltivazione dell'orto assegnato e non detenere, né a titolo gratuito né a titolo oneroso, di altro terreno coltivabile, pubblico o privato nel territorio di Travacò Siccomario, né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi. Il presente requisito dovrà essere comprovato da una dichiarazione sottoscritta dal richiedente ed allegata alla domanda di assegnazione.

2. Per favorire l'assegnazione a cittadini anziani e/o in svantaggio sociale, Il Comune di Travacò Siccomario predisporrà una graduatoria per l'assegnazione in base ai seguenti parametri, valutati come da allegato B :

- reddito inferiore risultante dall'attestazione ISEE relativa al nucleo familiare;
- Stato occupazionale;
- età;
- numerosità del nucleo familiare;
- disabilità.

Gli appezzamenti saranno assegnati secondo l'ordine della graduatoria. In caso di parità di punteggio, sarà assegnata precedenza al richiedente più anziano.

3. Non potrà, in nessun caso, essere assegnato più di un orto per nucleo familiare.

4. L'Ufficio Tecnico Comunale si riserva la facoltà di effettuare, ai sensi di legge, controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni nelle autocertificazioni prodotte dagli assegnatari.

5. L'Amministrazione può valutare ed accogliere anche richieste di enti ed associazioni che intendano richiedere l'assegnazione di un'area da dedicare ad appezzamenti ortivi a condizione che abbiano un fine statuario corrispondente ai principi di buona pratica agricola che l'Amministrazione sostiene o che utilizzino l'ortoterapia come metodo riabilitativo del disagio e della disabilità. In questo caso dietro sottoscrizione di una apposita convenzione l'associazione o l'ente interessato assumeranno a proprio carico una parte degli oneri necessari all'intera realizzazione dell'insediamento ortivo, secondo un progetto partecipato con le strutture tecniche del Comune.

ARTICOLO 5

Durata dell'assegnazione

1. L'assegnazione ha la durata di cinque (5) anni, con possibilità di anticipata disdetta da parte dell'assegnatario entro il 30 settembre di ciascun anno.

2. Non è mai ammesso il rinnovo tacito.

3. Non esiste diritto di successione e non è ammessa delega ad altre persone, neanche se familiari, ad eccezione di quanto previsto ai commi successivi.

4. In caso di assenza prolungata per vacanza, malattia o altro, che comporti la mancata coltivazione dell'appezzamento per almeno una stagione, l'assegnatario è tenuto a comunicare la propria temporanea assenza all'Ufficio Tecnico comunale competente e deve fornire apposita delega che consenta l'eventuale presenza nell'orto di un'altra persona. Qualora per motivi personali non sia possibile garantire la coltivazione dell'orto, è fatto obbligo all'assegnatario di darne comunicazione all'Ufficio Tecnico comunale, per gli adempimenti di competenza.

5. Il coniuge che abbia nel tempo condiviso la conduzione dell'orto può, in caso di morte dell'assegnatario, fare una richiesta scritta di continuazione di conduzione dell'orto, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 4. L'Ufficio Tecnico Comunale competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria, effettua la variazione di intestazione dell'area ortiva, fermi restando la condizione e i termini di scadenza dell'assegnazione originariamente previsti.

6. In ogni caso, dopo il decesso dell'assegnatario, l'orto resta a disposizione dei familiari fino a maturazione del successivo raccolto dei frutti ma in ogni caso non oltre il successivo 30 settembre.

7. In caso di revoca dell'assegnazione, di rinuncia da parte di un assegnatario o decesso senza successione, subentra nell'assegnazione il primo dei richiedenti non assegnatari presenti in graduatoria formata come da Art. 4.

ARTICOLO 6

Contributo alle spese di manutenzione

1. L'eventuale contributo richiesto agli assegnatari, da utilizzarsi esclusivamente per la manutenzione delle parti comuni dell'area, a carico dei conduttori, è fissato annualmente con delibera di giunta entro il 31 dicembre o comunque prima dell'approvazione del bilancio di previsione, ed in ogni caso non può superare la cifra di 100 Euro annui.

2. E' prevista una riduzione del 50% del contributo alle spese di manutenzione, qualora l'assegnatario abbia un reddito ISEE inferiore all'importo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale.

3. Il contributo annuo deve essere corrisposto al Comune di Travacò Siccomario tramite versamento presso la Tesoreria Comunale entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce il contributo stesso.

ARTICOLO 7

Gestione delle aree ortive e vigilanza

1. Gli orticoltori riuniti in assemblea debbono individuare tra di essi il responsabile di area ortiva, colui che dovrà interagire con l'ufficio comunale competente per i problemi attinenti la gestione ed al quale competerà di svolgere funzioni di sorveglianza sul rispetto del Regolamento d'uso dell'area ortiva, sul corretto e pacifico svolgimento delle attività orticole e manutentive.

Solo il responsabile di area ortiva può interagire con l'ufficio competente e farsi portavoce delle esigenze di manutenzione straordinaria dell'area.

2. L'assemblea degli orticoltori assegnatari definisce, sulla base dell' allegato A di cui all'art. 1 comma 1, un modello comune di manufatto per ricovero attrezzi a cui gli assegnatari dovranno attenersi nel caso intendano avvalersi di tale struttura. Non saranno consentiti modelli diversi da quanto stabilito, a maggioranza, dall'assemblea.

3. La vigilanza avviene attraverso il Servizio di Polizia Municipale e del personale comunale preposto alla gestione del verde pubblico ed eventualmente a mezzo di altro personale appositamente incaricato.

ARTICOLO 8

Infrazioni e revoca dell'assegnazione

1. L'Ufficio Comunale competente, sulla base di segnalazioni relative ad infrazioni o violazioni del presente regolamento, accertate come al precedente articolo 8, provvede a contestare la violazione e diffida l'assegnatario a provvedere alla regolarizzazione assegnando un congruo termine.

2. L'Ufficio comunale competente dichiara i casi di decadenza e dispone la revoca delle assegnazioni in presenza di infrazioni al presente Regolamento, accertate e contestate come sopra.

3. La revoca è comunque disposta, previa comunicazione all'interessato, nei seguenti casi:

- palese abbandono e non coltivazione dell'orto;
- contenziosi risolti con vie di fatto o minacce al personale tecnico o di vigilanza;
- violazione di uno dei divieti di cui al successivo Art. 12;
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 4;
- Mancato pagamento della quota di rimborso spese eventualmente stabilita.

4. Il comune si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione dell'area con preavviso di quindici giorni nei seguenti casi:

- utilizzo improprio dell'area;
- costruzione o posizionamento nell'area di manufatti o costruzione di qualsiasi natura ad esclusione da quanto previsto nell' art. 7.
- danneggiamento od incuria nel mantenimento dell'area, della recinzione e degli accessori forniti;
- detenzione e ricovero anche provvisorio di animali da cortile, cani e gatti.
- non utilizzo diretto dell'area;
- danneggiamento per uso improprio del sistema di approvvigionamento idrico.
- decadenza dei requisiti previsti dall'art. 1

5. L'assegnazione dell'area potrà inoltre essere revocata per motivi di carattere generale definiti dall'amministrazione comunale quali la necessità di utilizzare l'area per altri scopi, variazione del PGT o altro pubblico interesse. L'area revocata o rilasciata rientra nella disponibilità comunale.

ARTICOLO 9

Manutenzione straordinaria

1. La manutenzione straordinaria degli orti compete al Comune di Travacò Siccomario. A titolo esemplificativo può consistere in sostituzione di recinzioni e staccionate, interventi sulle strutture e sugli impianti, manutenzione di pompe ed impianti comuni.

2. Sarà compito degli Uffici comunali preposti al Servizio quantificare, in sede di previsioni di bilancio, le risorse necessarie per la manutenzione straordinaria degli orti nel corso dell'esercizio finanziario ed eventualmente fissare un contributo a carico degli assegnatari con le modalità di cui all'art. 6.

3. L'Amministrazione non risponderà per furti, atti vandalici, danni per eventi naturali, infortuni o incidenti, interruzione di servizi che si possano verificare.

ARTICOLO 10

Obblighi degli assegnatari

1. Gli assegnatari degli orti sono tenuti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo;
 - coltivare in modo ineccepibile l'orto, curando in particolare modo l'aspetto estetico ed igienico e la manutenzione ordinaria dello stesso;
 - di usare solo prodotti naturali per la fertilizzazione e concimazione o prodotti fitosanitari ammessi per la produzione biologica, come da art. 12 comma 3;
 - limitare all'indispensabile il consumo dell'acqua messa a disposizione dal sistema di irrigazione comune, privilegiando sistemi a goccia o assimilabili;
 - curare la più scrupolosa pulizia e l'ordine del proprio spazio;
 - collaborare con gli altri assegnatari alla manutenzione e pulizia degli spazi comuni e di passaggio;
 - osservare le norme di buon vicinato e collaborare con il Comune per la gestione e vigilanza delle aree e dei servizi prossimi agli insediamenti;
 - pagare l'eventuale contributo alla manutenzione annuo stabilito dal Comune;
 - sottoscrivere e rispettare il Regolamento d'uso dell'area ortiva;
 - segnalare all'ufficio preposto il cambio di residenza e di numero telefonico o l'assenza prolungata dall'orto, per vacanza, malattia o altro;
 - esibire il proprio documento di identità e copia dell'atto di concessione quando richiesto dal personale appositamente incaricato.

ARTICOLO 11

Divieti agli assegnatari

1. Agli assegnatari degli orti è fatto divieto:
 - di abbandonare rifiuti dentro e intorno all'orto o accatastare materiali di qualunque genere e natura che rechino danno all'estetica dell'orto o non attinenti alla coltivazione dello stesso (legnami, inerti, ecc.); I rifiuti prodotti dall'orto devono essere smaltiti dagli assegnatari. Gli scarti vegetali devono essere trasformati in compost in apposite aree predisposte dell'area, che verranno rivoltate dagli stessi assegnatari seguendo un'equa turnazione;
 - di usare l'acqua per scopi diversi dall'innaffiatura del terreno o dal dissetarsi (se potabile);
 - di recare disturbo al vicinato con rumori eccessivi di qualsiasi natura;
 - di accendere fuochi;
 - di installare gruppi elettrogeni, bombole di gas e qualsiasi altro elemento che possa arrecare danni all'incolumità altrui o di effettuare allacciamenti alla rete elettrica ed idrica non autorizzati dal Comune;
 - di modificare le strutture avute in uso e alterare in qualsiasi maniera le attrezzature date in dotazione: ad es. baracche, cassapanche, per il ricovero degli attrezzi,

piastre per la realizzazione di vialetti interni, reti perimetrali e interne, cancelli, impianti;

- di allevare animali di qualsiasi tipo e tenere animali stabilmente all'interno dell'orto e nelle parti comuni;
- di ammassare letame all'interno dell'orto, oltre all'uso strettamente necessario;
- di affittare o dare in uso a terzi l'orto avuto in gestione;
- di erigere manufatti, fatto salvo l'installazione di un ricovero attrezzi, nell'area che sarà indicata all'atto dell'assegnazione, delle caratteristiche descritte nell' allegato A identificate con le modalità di cui all' art. 7 comma 2;
- usare e tenere in deposito nei ripostigli sostanze antiparassitarie pericolose per la salute pubblica, cioè quelle delle classi 1 - 2 e 3 e prodotti erbicidi di qualsiasi tipo, e in base alla normativa vigente, tutti quelli liquidi, solidi e gassosi che prevedano il possesso dell'opportuno patentino ovvero di usare prodotti chimici e/o pesticidi nocivi a persone e animali o fertilizzanti e prodotti fitosanitari non ammessi dal disciplinare di produzione biologica;
- accedere ai lotti con autoveicoli e motoveicoli;
- occultare la vista dell'orto con teli plastici, steccati o siepi;

ARTICOLO 12

Norme finali e transitorie

1. Il contributo alla manutenzione a carico dei conduttori è fissato, per il 2016 in 100 Euro.
2. Il limite di reddito ISEE che da diritto alla riduzione del 50% del contributo è stabilito, per il 2016, in € 15.000
3. Si considerano prodotti ammissibile per la coltivazione biologica quelli compresi nella lista pubblicata da FederBio, ELENCO PRODOTTI FITOSANITARI IMPIEGABILI IN AGRICOLTURA BIOLOGICA PER LA DIFESA DELLE COLTURE.
4. Il Comune garantirà agli assegnatari la possibilità di accedere ad un corso di formazione su orticoltura, produzione sostenibile e compostaggio propedeutico ad un ottimale utilizzo dell'area orticola assegnata.
5. Per gli assegnatari che, nel primo anno di attività, si doteranno di un composter per lo smaltimento dei prodotti biologici e residui non autorizzati, è disposta una riduzione del 50% del contributo effettivamente dovuto da applicarsi per un anno.
Nel caso i suddetti si impegnino a smaltire tramite questo Composter anche i rifiuti organici domestici da loro prodotti, utilizzare il compost prodotto nella coltivazione dell' orto assegnato e abbiano partecipato al corso di cui al comma 4 del presente articolo, potranno essere ammessi a domanda ai benefici della riduzione del 10% della parte variabile della tari, prevista per il compostaggio domestico
6. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Allegato A

Manufatti consentiti

Casetta ricovero attrezzi in resina o legno, tetto a falda, ancorata a terra ma rimovibile.

Colori: grigio, verde , marrone

Dimensioni min/max: altezza 190-210 cm
 profondità 80-120 cm
 larghezza 140-180 cm

Il posizionamento dei manufatti deve rispettare quanto previsto nel progetto iniziale dell'area ortiva.

Nessuna specifica autorizzazione edilizia è richiesta qualora siano rispettate le prescrizioni al presente allegato.

ALTRE COSTRUZIONI

Eventuali coperture tipo serra (realizzate in centine con copertura in plastica di altezza massima di m 1,5), tunnel e reti antigrandine sono consentite, senza necessità di specifica autorizzazione, in modo provvisorio e stagionale e devono rispettare la distanza di 30 cm. dai confini.

Allegato B

Tabella di Valutazione

Requisito	Punteggio
ISEE sino a € 4.500	8
ISEE sino a € 8.500	6
ISEE sino a € 10.000	4
ISEE sino a € 15.000	2
Età maggiore di 65 anni – tutti i componenti il nucleo familiare	3
Stato di disoccupazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	2
Stato di cassa integrazione (punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia)	1
I nuclei monogenitoriali con minori a carico	3
I nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico	3
Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla Legge 104/92 art. 3 comma 3 e/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)	2